



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo referendario
Daniela Piacente	Primo referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario, <i>relatore</i>

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del comune di Carovigno (BR) ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'148, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativamente agli anni 2021, 2022, 2023;

udito il relatore dott. Salvatore Romanazzi, nella Camera di consiglio del 29 aprile 2025, convocata con ordinanza n. 11/2025;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio

di ciascun ente locale. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, predisposto e trasmesso in conformità alle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

I controlli interni su cui la Sezione è chiamata a esercitare le funzioni di controllo esterno ai sensi dell'art. 148 del TUEL sono espressamente disciplinati agli artt. 147 e ss., attenendo specificamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, le finalità del controllo affidato alla Corte comprendono:

- ✓ la verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- ✓ la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- ✓ la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- ✓ la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- ✓ il monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
- ✓ il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

L'art. 148, comma 4, TUEL dispone che, in caso di *“rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie”* del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, l. n. 20/1994 e dall'art. 248, commi 5 e 5-bis del Testo unico, *“le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti*

irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.

2. Con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022 la Sezione delle Autonomie ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’anno 2021. Quindi, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR dell’11 gennaio 2024 sono state approvate le Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023.

Le Linee guida hanno previsto la trasmissione alla Sezione delle relazioni-questionario, strutturate in sezioni dedicate al sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa e contabile; Controllo di gestione; Controllo strategico; Controllo sugli equilibri finanziari; Controllo sugli organismi partecipati; Controllo sulla qualità dei servizi. Nei questionari allegati alle Linee guida e riferiti alle tre annualità è stata inserita anche un’appendice dedicata ai controlli interni rispetto all’attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR. Per l’anno 2021 le relative Linee guida hanno previsto nei questionari anche le appendici dedicate all’emergenza Covid e al lavoro agile.

Come rilevato dalla Sezione delle Autonomie nelle Linee guida approvate con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019 del 16 agosto 2019, per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è fatta salva la facoltà *“di integrare le informazioni contenute nello schema di relazione con la richiesta di ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati”.*

Recentemente, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG) ha ribadito: *“Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce un presidio efficace per l’osservanza dei principi di sana gestione e per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. L’adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, uno strumento utile per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché un ausilio per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Di converso, un sistema inadeguato di controllo interno aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed*

organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'ente".

3. Il comune di Carovigno (BR) registrava una popolazione al 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art.156, comma 2, del TUEL, di n. 16.943 abitanti (dati ISTAT).

In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/2022/INPR del 4 novembre 2022, il comune di Carovigno ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia la relazione-questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021. Quindi, in ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/2024/INPR dell'11 gennaio 2024, relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023, l'Ente ha trasmesso i relativi referti.

Per quanto concerne le disposizioni regolamentari vigenti nel comune di Carovigno, per gli anni 2021 e 2022 trova applicazione il regolamento comunale del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 29 gennaio 2013; invece, per i controlli interni svolti nel 2023, trova applicazione il nuovo regolamento approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 254 del 18 dicembre 2022.

4. Il Magistrato istruttore ha inoltrato all'attenzione dell'Ente una richiesta di chiarimenti, domandando di riferire in ordine a diverse dichiarazioni rese nelle relazioni-questionario riferite agli anni 2021, 2022, 2023, in quanto contenenti risposte negative o apparse non congruenti. In data 8 aprile 2025 l'Ente ha riscontrato la nota istruttoria della Sezione fornendo dettagliati chiarimenti, anche a rettifica di talune dichiarazioni rese nei referti-questionario.

Restando impregiudicata ogni ulteriore attività di verifica e valutazione intestata alla Sezione nell'ambito del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente e degli altri controlli di competenza, si espongono a seguire gli esiti dell'attività istruttoria svolta.

1. Il nuovo regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 254 del 28 dicembre 2022, il comune di Carovigno ha adottato il nuovo regolamento del sistema dei controlli interni, in esecuzione degli artt. 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, che ha abrogato il regolamento del sistema dei controlli interni approvato con precedente deliberazione consiliare n. 2 del 29 gennaio 2013.

Con riferimento al regolamento del 2013 va puntualizzato che il documento pubblicato nella pertinente sezione “Amministrazione trasparente” dell’ente locale non reca l’indicazione della deliberazione del Consiglio Comunale con cui il predetto regolamento è stato approvato.

Diversamente, il nuovo regolamento sui controlli interni reca in calce il numero e la data della delibera con cui lo stesso è stato approvato.

A tal proposito giova rammentare che l’indicazione della pertinente deliberazione non riveste unicamente una valenza di carattere formale, ma assicura i principi di pubblicità e trasparenza che sempre devono permeare l’attività amministrativa.

Inoltre, l’indicazione della data suddetta determina anche la decorrenza dei termini per l’entrata in vigore della disposizione medesima.

Il nuovo regolamento ha il pregio di aver ridisegnato in maniera organica il sistema dei controlli interni dell’Ente, definendo con migliore sistematicità l’assetto dei controlli ed enfatizzando la collaborazione fra gli uffici, in particolare fra i responsabili degli uffici interessati dall’attività di controllo e monitoraggio.

Merita, altresì, attenzione la nuova articolazione del Capo VII rubricato “Controllo sulla qualità dei servizi”, laddove l’Ente, allo scopo di garantire il perseguimento del principio di efficienza, definisce con precisione il sistema e gli strumenti di misurazione della qualità dei servizi erogati.

Con riferimento a tale aspetto, giova osservare che l’art. 24, co. 2, del regolamento sui controlli interni adottato nel 2022 impone di adottare la Carta dei servizi, già prescritta dall’art. 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”). Nonostante la regolamentazione interna rifletta la disposizione

legislativa di rango primario, deve constatarsi l'attuale mancata adozione della già menzionata Carta dei servizi, di cui la Sezione sollecita l'adozione.

2. L'attività reportistica nei controlli interni

In merito all'attività di reportistica va rilevato il diverso approccio adottato fra il regolamento di recente deliberazione ed il precedente.

In particolare, si evidenzia che il nuovo sistema di controlli interni adottato dall'Ente sembra garantire una maggiore organicità e sistematicità fra i controlli medesimi, valorizzando altresì il rapporto coordinato e collaborativo fra i soggetti responsabili coinvolti nell'attività di controllo.

3. La deliberazione n. 133/2023/VSGC: cenni e rinvio

Con deliberazione n. 133/2023/VSGC, alla quale si fa rinvio per i dettagli, la Sezione ha accertato non trascurabili criticità nel sistema dei controlli interni del Comune di Carovigno, relativamente all'esercizio 2019.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è risultato poco efficace per via della redazione di un unico report annuale, in violazione del regolamento comunale che prevede due report semestrali, e per la ridotta percentuale di atti verificati (5%). Inoltre, è stata rilevata la mancanza di criteri selettivi coerenti, essendosi proceduto a verifiche casuali, prive di raccordo con i controlli preventivi e di gestione.

Il controllo di gestione si è rivelato strutturalmente insufficiente, privo di report infrannuali e di un sistema informativo adeguato. La Corte ha rilevato carenze nella misurazione della performance e nell'utilizzo di indicatori idonei, con conseguente incapacità di rilevare tempestivamente scostamenti e di adottare correttivi.

La Sezione ha infine evidenziato l'assenza di specifici atti di indirizzo del responsabile finanziario e ha richiesto una revisione significativa del sistema dei controlli, il rafforzamento della struttura di controllo di gestione e l'adozione di misure correttive tempestive, in coerenza con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

4. I controlli interni

4.1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147-bis del TUEL, è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva, invece, con le modalità definite dall'Ente, sotto la direzione del segretario generale e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147-bis *“sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”*.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per gli anni 2021 e 2022, è sottoposto anche alla disciplina del Capo II, artt. 6 e 7, del regolamento comunale n. 2/2013 (artt. 5-10 del nuovo regolamento del 2022).

Per quanto concerne il controllo successivo di regolarità amministrativa, il regolamento del 2013 prevedeva un campionamento nella misura minima del 5% del totale degli atti adottati da ogni responsabile.

Nel regolamento attualmente in vigore la percentuale resta invariata; tuttavia, a differenza del precedente regolamento l'art.9, comma 2, specifica l'adozione del *“metodo di campionamento statistico degli atti da sottoporre al controllo in modo che sia garantita la proporzionalità per tipo di atto e settore di provenienza”*.

A ciò si aggiunga che, in adesione alla deliberazione n. 133/2023/VSGC, si prende atto che per il secondo semestre 2023 l'Ente locale ha provveduto ad innalzare la percentuale di atti campionati sino al 7%, il che non può che trovare condivisione da parte di questa Sezione.

Dalla risposta fornita dall'Amministrazione si evince che i controlli sono stati svolti con cadenza semestrale, ne consegue che è possibile affermare che resta invariato il numero di report programmati e la loro relativa adozione.

In conclusione, merita considerazione il nuovo assetto del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativo contabile, sia con riferimento alla valorizzazione del profilo collaborativo del controllo in oggetto, sia con riferimento alla perimetrazione degli atti oggetto del controllo mediante individuazione dello

scopo perseguito dagli stessi.

Pur nell'apprezzabile sforzo dell'Ente teso ad un miglioramento nell'assetto del controllo successivo in materia amministrativo-contabile, deve richiamarsi l'attenzione in ordine alla tecnica di campionamento adoperata. A tal proposito, allo scopo di evitare tecniche di campionamento meramente casuali, si rammenta il contenuto dell'art. 147-bis, comma 2, del TUEL, a mente del quale le tecniche di campionamento devono risultare *"motivate"*, ulteriormente specificato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 23/2019/INPR per cui il campionamento deve essere svolto con tecniche di natura probabilistico-statistica.

4.2. Controllo di gestione

Il controllo di gestione è delineato dall'art. 147 del TUEL come un controllo diretto a verificare *"l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati"*. L'art. 196 del TUEL individua, come scopo del controllo di gestione, la *"realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa"*.

Ai sensi dell'art. 197 del TUEL, il controllo di gestione si esplica attraverso la predisposizione del piano esecutivo di gestione, la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché la rilevazione dei risultati raggiunti, la valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa (comma 2). Il controllo di gestione deve esser svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati (comma 3) e poter valutare nel miglior modo possibile efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (comma 4).

Inoltre, l'art. 198 del TUEL dispone che *"la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili"*; l'art. 198-bis del medesimo

testo unico prescrive che il referto del controllo di gestione sia inviato anche alla Corte dei conti, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi.

La Sezione delle Autonomie ha precisato che il controllo di gestione non può prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget*, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; il *benchmarking*; il sistema di *reporting* (deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR).

In linea con le disposizioni normative dettate dal TUEL, nell'ambito del Capo III, gli artt. 8-13 del regolamento comunale del 2013 (Capo IV, artt. 16-17 del regolamento del 2022) regolano tale controllo.

Con riferimento al controllo di gestione, occorre segnalare che il comune di Carovigno è soggetto a piano di riequilibrio approvato da questa Sezione (periodo 2019-2033), adottato con delibera consiliare n. 42 del 13/09/2019.

Pertanto, in combinato disposto con quanto già evidenziato dalla Corte in sede di verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano approvato, si conferma una sostanziale coerenza dell'attività di gestione con gli atti di programmazione, nonché l'osservanza e l'attuazione delle misure previste nel suddetto Piano di riequilibrio pluriennale.

Il tendenziale miglioramento nella gestione delle risorse pubbliche da parte dell'Ente è riscontrabile anche dai dati forniti nelle relazioni-questionario trasmesse per le annualità 2021, 2022 e 2023, laddove si evince che per ciascuno degli anni citati è stata raggiunta una percentuale in progressivo aumento (rispettivamente: 38%; 42,89%; 49%) di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, in aderenza a quanto previsto dal piano.

Tale progressivo miglioramento evidenzia un'efficace politica di contenimento della spesa e incremento della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi, con effetti positivi sulla sostenibilità economico-finanziaria dell'ente.

Il riscontrato innalzamento della qualità della gestione determina ragionevolmente il riscontro di cui ai questionari in commento laddove l'Ente ha indicato come "*alto*" il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi

dell'azione amministrativa.

Si rileva, altresì, una corretta gestione delle risorse anche in termini temporali giacché l'Ente risulta rispettare le tempistiche normativamente stabilite per i pagamenti dei debiti, registrando un indice di tempestività dei pagamenti finanche con risultato negativo nel 2023, pari a -8,20¹.

Nell'ambito della presente analisi, va evidenziato che anche con riferimento alla società *in house*, Nuova Carbinia s.r.l., si riscontra una riduzione della spesa in linea con quanto stabilito all'interno del piano di riequilibrio, concorrendo alla riduzione dell'esposizione debitoria dell'Ente rispetto a tale società.

In conclusione, stando alle informazioni ricevute, può affermarsi che l'Ente si è dotato di un assetto regolamentare e organizzativo idoneo a garantire un corretto e sano controllo di gestione.

4.3. Controllo strategico

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, il controllo strategico costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la *“rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici”*.

La Sezione delle Autonomie ha evidenziato che il controllo strategico *“non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni”* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Il comune di Carovigno ha regolato il controllo strategico al Capo IV , artt. 14-20, del regolamento sul sistema dei controlli interni (nel nuovo regolamento del 2022 il controllo strategico è regolato dal Capo III, artt. 11-15).

¹ Il valore indice del 2023 assume tanto maggior valore allorché lo si paragona a quello registrato nel 2021, tenuto conto che nel 2022 il valore indice di tempestività dei pagamenti registrato è stato pari a 0,69, pari a 41,85 giorni.

Nella pertinente sezione dedicata al controllo strategico del referto-questionario relativo all'annualità 2023, l'Ente ha dichiarato che, alla data di compilazione dello stesso (avvenuta il 15/04/2023), i dati relativi dei dati relativi alla percentuale media (semplice) degli obiettivi strategici raggiunti nell'anno non erano ancora disponibili; conseguentemente, tale dato sarebbe stato riportato successivamente in apposita relazione. Pertanto, solo con riferimento alla annualità 2023 è stata avanzata una richiesta di chiarimenti.

In virtù di tale circoscritta richiesta, nella nota di riscontro il comune ha dichiarato la conclusione del ciclo delle *performance* relativo all'esercizio 2023; tale ciclo si è concluso con l'attività di verifica espletata dal Nucleo di Valutazione attraverso i verbali nn. 29, 31, 32 e 33 del 2024. Da ultimo, la Giunta comunale ha preso atto di tali risultanze mediante delibera n. 118 del 07/06/2024.

La verifica è stata tradotta in dati, confluiti nella tabella indicata nella nota di riscontro e di seguito riportata:

scheda di valutazione	media % ragg. obiettivi
AREA 1	98,20
AREA 2	93,69
AREA 3	99,30
AREA 4	77,50
AREA 5	90,71
AREA 6	92,40

Ne consegue, pertanto, che la media semplice di raggiungimento degli obiettivi strategici raggiunti dall'Ente nel 2023 è risultata pari a 91,97%.

Tale media è risultata pari al 95,01 % per l'anno 2022, nonché pari a 89,09% per l'anno 2021.

Benché i risultati riferiti alla media di raggiungimento degli obiettivi non destino particolari preoccupazioni, deve comunque attenzionarsi l'Ente con riferimento alle oscillazioni, sebbene di pochi punti percentuali, fra le annualità

considerate, tenuto conto che anche nelle annualità precedenti (2019 e 2020) si è riscontrato un rapporto fra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti piuttosto altalenante.

L'oscillazione contenuta di tali valori, pur non configurando criticità immediata, richiede comunque un rafforzamento dei meccanismi di pianificazione e di verifica intermedia, per assicurare continuità e stabilità dei risultati strategici nel tempo.

A tal fine, si invita l'Ente a prestare opportuna attenzione nella definizione degli obiettivi programmatici e nel mantenere costante nel tempo il raggiungimento degli obiettivi stessi, ove possibile evitando di sviluppare andamenti oscillatori e raccomandando, altresì, di adoperare una maggiore attenzione e coerenza nella predisposizione dei referti-questionario.

In ogni caso, si ravvisa un miglioramento nel corso delle annualità del controllo strategico svolto.

Invero, si evidenzia altresì che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale n. 218 del 18 ottobre 2022 è intervenuta adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 (PIAO) come previsto dal d.l. 9 giugno 2021, n. 80 e ss.mm.ii. Il PIAO, unitamente alla pertinente documentazione allegata, risulta pubblicato sul sito dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Tanto premesso, si raccomanda all'Ente di proseguire nello svolgimento del monitoraggio, con le necessarie verifiche infrannuali, secondo i parametri e gli indicatori previsti.

4.4. Controllo sugli equilibri finanziari

Ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del TUEL il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1). Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli

enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (comma 2). Esso implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Il controllo di cui trattasi è funzionale all'attivazione tempestiva degli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Nel comune di Carovigno tale controllo si è svolto, per le annualità 2021 e 2022, ai sensi del Capo V, artt. 21-24 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione consiliare n. 2 del 29 gennaio 2013, mentre per l'esercizio finanziario 2023 ciò si è svolto sotto l'egida dell'art. 18 del nuovo regolamento sui controlli interni adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 254 del 18 dicembre 2022.

Entrambe le disposizioni regolamentari hanno operato un rinvio esterno alla vigente normativa in materia di contabilità.

L'art. 18 di cui all'attuale regolamento definisce il contenuto del controllo sugli equilibri finanziari e lo scopo cui esso è preordinato senza definire i precisi compiti del responsabile del servizio finanziario, laddove il precedente regolamento sui controlli interni occupava diverse disposizioni regolamentari tese ad individuare il responsabile dell'attività di controllo, nonché le scadenze temporali entro le quali formalizzare l'attività di cui sopra attraverso l'adozione di un verbale.

Tanto premesso, come già precisato nel paragrafo relativo al controllo di gestione, il comune di Carovigno ha adottato il Piano di riequilibrio, con finestra temporale compresa fra il 2019 e il 2033. Ne consegue che le informazioni recate all'interno dei referti-questionario l'Ente hanno tenuto conto delle misure adottate per ripristinare l'equilibrio finanziario in aderenza alle disposizioni contenute nel piano di riequilibrio ex art. 243 quater, comma 3, d.lgs. 267/2000.

Attese le dinamiche che interessano i comuni che hanno adottato un piano di riequilibrio, anche il comune di Carovigno è tenuto a trasmettere periodicamente una relazione attestante lo stato di attuazione del piano suddetto.

Sebbene la Sezione abbia riconosciuto il parziale raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti nel piano di riequilibrio pluriennale (cfr. Deliberazione n. 44/2025/PRSP), sono comunque state evidenziate talune criticità consistenti in “i) *bassa capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie e, con riferimento al recupero dell’evasione, anche in conto competenza*; ii) *considerevole mole di residui attivi, particolarmente vetusti*; iii) *emersione di debiti fuori bilancio ulteriori rispetto a quelli censiti nel piano*; iv) *inadeguato processo di riduzione della spesa*”.

In particolare, l’insufficiente recupero delle entrate proprie e la persistente elevata mole di residui attivi potrebbero comportare un rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio previsti nel piano, con il rischio di compromettere il rispetto delle scadenze fissate per la riduzione del disavanzo. Le misure correttive in corso, purtroppo, non hanno ancora prodotto i risultati attesi in termini di efficienza nella riscossione; pertanto, sarà necessario rafforzare ulteriormente le azioni di recupero crediti per evitare un impatto negativo sull’equilibrio finanziario a medio-lungo termine.

Conseguentemente, si ribadisce quanto già espresso dalla Sezione in sede di verifica dello stato di avanzamento del piano di riequilibrio in ordine alla necessaria implementazione delle leve di entrate e di spesa finalizzate ad assicurare uno stabile riequilibrio.

4.5. Controllo sugli organismi partecipati

Il controllo sulle società partecipate è previsto dall’art. 147-*quater* del TUEL, ai sensi del quale l’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. In particolare, il controllo è esercitato dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Il regolamento comunale sui controlli interni approvato nel 2013, applicabile alle annualità 2021 e 2022, disciplina i controlli sulle società partecipate non quotate al Capo VII, artt. 28-31, mentre il nuovo regolamento, adottato nel 2022, dedica il

Capo VI a tale tipologia di controllo, in particolare gli artt. 19-22.

Secondo le disposizioni citate del regolamento del 2013, l'Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali cui devono tendere le società non quotate partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, nonché l'organizzazione idonea ad assicurare un sistema informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli.

È, altresì, disposto che l'Ente locale effettui un monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e segnalando l'adozione di opportune azioni correttive.

Alla stregua dell'art. 29 del regolamento sui controlli interni del 2013, le tipologie di controlli si articolano come segue: controllo societario, controllo sull'efficienza gestionale e controllo sull'efficacia gestionale.

Ai fini del controllo sulle società partecipate non quotate, la Giunta comunale individua una specifica unità, la quale è preposta al coordinamento e al controllo delle società anzidette. La responsabilità di tale unità è posta in capo al Segretario generale.

L'art. 31 è rubricato "Sistema di reportistica dei controlli sulle società partecipate non quotate". Secondo tale disposizione, l'unità sopradescritta elabora rapporti semestrali da sottoporsi alla Giunta e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

A differenza del regolamento del 2013, quello attuale principia con l'individuazione del perimetro degli organismi soggetti al controllo.

Invero, ai sensi dell'art. 19, co. 1, del regolamento approvato nel 2022, per organismi partecipati si intendono tutti quei soggetti di cui il Comune detiene *"una quota del capitale sociale o della dotazione patrimoniale e la cui attività risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso ente locale"*.

Il secondo comma della disposizione citata evidenzia lo scopo cui è preordinato il controllo in argomento, in particolare, esso è finalizzato alla verifica periodica con cadenza annuale del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il controllo sugli organismi partecipati è coordinato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, coadiuvato dal supporto attivo dei responsabili apicali interessati dall'attività svolta dall'organismo partecipato.

Il controllo sugli organismi partecipati implica la predisposizione di un prospetto ricognitorio da allegare annualmente al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), per ogni singolo organismo, in cui sono riportate le seguenti informazioni:

“a. Richiamo della funzionalità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

b. Ultimi risultati di bilancio disponibili;

c. Sintesi dei rapporti operativi e di servizio intercorsi nell'anno precedente a quello oggetto di previsione;

d. Indicazione dei rapporti operativi e di servizio che si svilupperanno nell'esercizio oggetto di previsione;

e. Tipologia ed entità dei rapporti finanziari in essere con il Comune, riferiti al bilancio di previsione cui è allegato il prospetto ricognitorio ed al bilancio riferito all'esercizio immediatamente precedente;

f. Indirizzi e/o obiettivi che l'organismo partecipato è tenuto a seguire o rispettare, da articolarsi in relazione alla tipologia dei rapporti operativi e di servizio in essere con il Comune; le informazioni da inserire nel quadro ricognitorio sono coordinate con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica;

g. Riepilogo delle ripercussioni in termini di limiti operativi ed economico finanziari e di vincoli di finanza pubblica, sia sull'ente che sull'organismo, derivanti dal rapporto di partecipazione in essere; in particolare devono essere presentate le ricadute in termini di gestione del personale, patto di stabilità ed indebitamento”.

La veridicità e la pertinenza delle informazioni contenute nel quadro ricognitivo sopra definito ed allegato al bilancio è assicurato dalla possibilità, per il coordinatore dei controlli sugli organismi partecipati, anche sulla base delle eventuali segnalazioni acquisite dai responsabili apicali degli uffici interessati per quanto di loro competenza, di segnalare le criticità con apposita nota trasmessa alla Giunta, con precisa indicazione delle ricadute per l'Ente. Conseguentemente, la Giunta con propria deliberazione acquisisce la nota del coordinatore e formalizza i propri

indirizzi in merito all'accadimento.

Il nuovo regolamento sui controlli interni, oltre a descrivere in maniera precisa e puntuale il sistema dei controlli, anche in un'ottica patologica degli accadimenti che possono interessare gli organismi partecipati, ha il pregio di disciplinare direttamente il controllo analogo.

Tale controllo è contenuto all'interno dell'art. 21 alla stregua del quale il Comune lo esercita nei confronti delle società e degli organismi partecipati affidatari diretti di servizi.

A tal proposito giova rammentare che la Nuova Carbinia s.r.l. è una società a responsabilità limitata con socio unico, ossia il Comune di Carovigno, ed è una società interamente controllata dallo stesso Comune che svolge i servizi di pertinenza dell'Ente secondo le modalità del c.d. *"in house providing"*.

Secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del nuovo regolamento sui controlli interni, condizione imprescindibile per l'erogazione dei servizi pubblici affidati direttamente secondo il modello dell'*in house providing*, è l'avvenuta ricezione da parte del Comune del budget previsionale dell'organismo partecipato.

Tale budget deve contenere una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi medi unitari dei servizi che si prevede di erogare, la struttura e l'entità dei prezzi e delle tariffe applicati all'utenza, nonché la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di prezzi e tariffe, le previsioni di utenza e/o servizi da erogare, eventuali corrispettivi a carico del Comune socio e degli eventuali altri enti pubblici committenti, per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione.

Inoltre, nel budget deve essere richiamato il piano dei flussi finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato.

Al budget previsionale devono essere, altresì, allegati: il piano degli investimenti e il programma degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi affidati direttamente. Tale budget deve essere recepito dal Comune almeno 30 giorni prima della presentazione all'organo competente per l'approvazione ed approvato dal Consiglio Comunale attraverso gli ordinari documenti di programmazione degli organismi partecipati.

Alla Giunta, al Consiglio Comunale, al coordinatore del controllo sugli organismi partecipati ed al responsabile dei servizi finanziari è riservato il potere di chiedere, in qualsiasi momento, un aggiornamento circa l'andamento della gestione dell'organismo partecipato.

A tal fine, l'art. 21, comma 11, regola le tempistiche entro le quali l'organo di amministrazione dell'organismo deve fornire le adeguate risposte al richiedente.

Infine, entro il 15 ottobre di ogni anno l'organo di amministrazione dell'organismo affidatario *in house* è tenuto ad inviare all'ente un report infraperiodale aggiornato al 30 settembre del medesimo anno nel quale devono essere riportati la quantità dei servizi erogati, l'ammontare dei costi sostenuti, l'ammontare dei proventi tariffari, ciascuno suddiviso per tipologia di servizio. Qualora non venisse rispettata la finestra temporale individuata nel regolamento, è attribuito al Responsabile del servizio competente, ovvero all'Assessore, il potere di sollecitare l'organismo affinché trasmetta la prescritta documentazione.

Da ultimo, l'art. 22 del recente regolamento regola il bilancio consolidato.

Tanto premesso, anche con riferimento al controllo sugli organismi partecipati giova rammentare la pendenza del piano di riequilibrio pluriennale.

A tal proposito, con il piano di riequilibrio pluriennale l'Ente ha previsto l'adozione di misure volte ad un risparmio di spesa con specifico riferimento alla società *in house* Nuova Carbinia s.r.l.

Rispetto a tale profilo, il sistema di controlli adottato dall'Ente garantisce il rispetto dell'impegno formalizzato nel piano in ordine al livello massimo di indebitamento fissato nei confronti della società partecipata (assicurato nella misura di 900.000,00€ per le annualità comprese fra il 2019 e il 2022 ed innalzato ad 1.000.000,00€ per le annualità successive).

4.6. Controllo sulla qualità dei servizi

L'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL attribuisce agli enti locali il compito di *“garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente”*.

Il comune di Carovigno ha disciplinato il controllo sulla qualità dei servizi al

capo VI del regolamento del 2013, in particolare agli artt. 25-27, attualmente regolato al Capo VII del regolamento, artt. 23-27.

In considerazione delle osservazioni svolte da questa Sezione regionale di controllo in ordine all'emergente *"quadro inadeguato di misurazione della qualità dei servizi, stante la pressoché totale assenza di un sistema organico di rilevazione, elaborazione ed analisi del livello dei servizi erogati"* (deliberazione n. 133/2023/VSGC), è risultato necessario domandare chiarimenti in ordine a ciascuna annualità considerate dai questionari, rispettivamente 2021, 2022 e 2023, in ordine alle modalità con cui l'Ente ha provveduto a redigere le risposte ai questionari anzidetti, anche in considerazione della mancata adozione della Carta dei servizi, e tenuto conto degli obblighi di cui all'art. 32 d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Tanto premesso, nel confermare che la Carta dei servizi non è ancora stata adottata, l'Ente ha esposto le ragioni sottese alle modalità con cui ha proceduto nella redazione dei questionari analizzati.

In primo luogo, il comune ha chiarito che l'analisi sulla qualità dei servizi è stata effettuata mediante estrazione dei dati dalle risposte fornite dagli interessati in relazione ai questionari predisposti dall'Amministrazione medesima.

In secondo luogo, l'Ente ha chiarito che la risposta affermativa di cui al paragrafo 7, punto 7.7, relativo alla determinazione degli standard di qualità programmati nell'anno, è stata fornita in relazione ai *"provvedimenti simili in materia"*, attesa la mancata adozione della Carta dei servizi.

In particolare, con riguardo ai citati *"provvedimenti simili in materia"* il comune fa riferimento:

- ✓ per l'anno 2021 alla delibera Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della G.C. n. 123 del 4/08/2021;
- ✓ per l'anno 2022 alla delibera della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della G.C. n. 176 del 9/08/2022;
- ✓ per l'anno 2023, alla delibera G.C. n. 29 del 3/08/2023.

In merito alla soddisfazione degli utenti, l'Ente ha provveduto alla sua rilevazione attraverso la predisposizione e somministrazione di appositi questionari, i cui esiti, rappresentati in forma aggregata, sono stati sintetizzati nei *report* approvati

rispettivamente per le annualità 2021, 2022 e 2023 mediante delibera n. 198 del 14/12/2021, n. 22 del 17/01/2023, nonché n. 77 del 10/04/2024.

Da ultimo, l'Ente ha chiarito di aver coinvolto anche gli *stakeholders* allo scopo di definire gli standard di qualità. Ciò è avvenuto attraverso la somministrazione di un questionario nel quale sono stati inseriti appositi spazi di coinvolgimento dei destinatari, consentendo agli stessi di esprimere le proprie opinioni circa eventuali ulteriori servizi utili per l'innalzamento dello standard di qualità.

Alla luce di quanto rappresentato, il Collegio invita il Comune di Carovigno a provvedere alla predisposizione ed alla formale adozione della Carta dei Servizi, quale strumento atto a garantire una trattazione organica, un'analisi sistematica e una verifica puntuale dei dati concernenti la qualità dei servizi erogati, al fine di assicurare un controllo armonico, strutturato e permanente sulla qualità complessiva delle prestazioni rese dall'ente.

4. Controlli su interventi finanziati con fondi PNRR

L'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR.

In particolare, il comune di Carovigno ha attivato n. 5 interventi in relazione alla M1C1 *"Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA"* per un importo totale pari ad euro 344.159,00; n. 1 intervento nell'ambito della M2C4 *"Tutela del territorio e della risorsa idrica"* per un importo pari ad euro 271.564,77; n. 3 interventi relativi alla M4C1 *"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"* per un importo pari ad euro 2.720.800,00; nonché n. 6 progetti con riferimento alla M5C2 *"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"* per un importo pari ad euro 4.999.501,87. Ne consegue che il comune di Carovigno risulta destinatario di risorse finanziate nell'ambito del PNRR per un importo totale pari ad euro 8.336.025,64.

Con riferimento agli interventi suddetti, l'Ente risulta soggetto attuatore a decorrere dall'anno 2022, sicché l'analisi dei referti-questionario è circoscritta alle annualità 2022 e 2023.

I controlli risultano sostanzialmente adeguati, tenuto conto delle risposte contenute nei questionari anzidetti, ove l'Ente dichiara che:

- ✓ gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile e sono stati creati nuovi capitoli di

entrata/spesa riferiti al PNRR;

- ✓ sono stati effettuati controlli sulle procedure di gara;
- ✓ il sistema informativo dell'Ente raccoglie i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS (l'Ente ha attivato un'unica postazione di accesso ReGiS);
- ✓ all'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR;
- ✓ è stata effettuata una specifica ricognizione dei fondi non nativi PNRR ai fini della rendicontazione;
- ✓ l'Ente ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse;
- ✓ in caso di progetti da realizzare con fonti finanziarie differenti (cumulo), sono stati effettuati i controlli volti a prevenire la violazione del principio del divieto di doppio finanziamento (Circolare MEF 33/2021);
- ✓ gli organi di controllo interno conducono verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR;
- ✓ i sistemi informatici dell'Ente integrano tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione;
- ✓ il controllo di gestione produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2);
- ✓ sono stati garantiti strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere;
- ✓ l'Ente ha predisposto controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del

PNRR.

L'adeguatezza del controllo nell'ambito delle attività finanziate con il PNRR si evince altresì dalla pubblicazione funzionale dei provvedimenti relativi alle prefate attività e dalla tempestività con cui tali atti sono collocati nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente.

Alla luce di quanto suesposto, e considerata la complessità gestionale e finanziaria connessa all'attuazione dei progetti PNRR, si raccomanda all'Ente di consolidare ulteriormente il coordinamento interno e il presidio dei cronoprogrammi, in modo da prevenire eventuali disallineamenti nella fase esecutiva e di rendicontazione.

Pertanto, la Sezione rileva l'idoneità delle misure organizzative adottate dall'Ente ai fini dello svolgimento dei controlli, raccomandando all'Ente di implementare l'attività reportistica.

5. Conclusioni

La Sezione prende atto delle evoluzioni intervenute nel sistema dei controlli interni del Comune di Carovigno, a seguito dell'entrata in vigore, nell'anno 2022, del nuovo regolamento comunale in materia, nonché delle misure conseguentemente adottate dall'Ente ai fini della sua attuazione.

All'esito delle verifiche condotte, la Sezione, anche tenuto conto di quanto evidenziato nella già citata deliberazione n. 133/2023/VSGC, ritiene che il sistema dei controlli interni attivato dal Comune di Carovigno possa essere valutato come sostanzialmente adeguato. Tuttavia, ritiene necessario evidenziare le criticità emerse, formulando al riguardo specifiche raccomandazioni finalizzate al loro superamento.

In particolare, la Sezione raccomanda all'Ente di proseguire nell'attività di consolidamento e piena attuazione del sistema dei controlli interni, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari, e di adottare, altresì, le seguenti misure correttive e migliorative:

- a) potenziare il controllo di regolarità amministrativa e contabile attraverso una reportistica adeguata e sistematica, avvalendosi di tecniche di campionamento supportate da adeguata motivazione, fondate su criteri statistico-probabilistici, conformemente a quanto previsto dall'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 (TUEL);

- b) rafforzare il raccordo strategico tra gli strumenti di programmazione dell'Ente e gli obiettivi di performance, assicurando un efficace e coerente sistema di monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti;
- c) individuare modalità operative idonee a garantire il coinvolgimento degli utenti nell'ambito dei sistemi di programmazione e controllo, con particolare riferimento all'attività di verifica e valutazione della qualità dei servizi erogati, avvalendosi altresì di metodologie comparative rispetto agli standard qualitativi assicurati da altre amministrazioni (*benchmarking*);
- d) provvedere, in conformità alla normativa vigente e al regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 254 del 28 dicembre 2022, alla predisposizione ed alla formale adozione della Carta dei Servizi;
- e) garantire una maggiore accuratezza, completezza e coerenza nella predisposizione delle relazioni-questionario trasmesse a questa Sezione, mediante un utilizzo puntuale e appropriato del campo note disponibile in calce a ciascun paragrafo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al funzionamento del sistema dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023 nel comune di Carovigno,

ACCERTA

la sostanziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni del comune di Carovigno (BR), con le suesposte conclusive raccomandazioni, stanti le criticità rilevate in parte motiva e con riserva di verificare il superamento delle stesse in occasione dei prossimi cicli di controllo di competenza;

INVITA

il comune di Carovigno (BR) a adottare le misure necessarie tese al superamento delle criticità evidenziate nella parte motiva della deliberazione;

DISPONE

- ✓ la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione,

al Sindaco del comune di Carovigno (BR), al Segretario Generale e all'Organo di revisione;

- ✓ la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.

Il Magistrato *relatore*
F.to Salvatore ROMANAZZI

Il Presidente
F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 30 aprile 2025
Il Direttore della Segreteria
F.to Elisabetta LENOCI